



COMUNE DI CASTELLETTO UZZONE

Provincia di Cuneo

Via Provinciale N. 11 - 12070 CASTELLETTO UZZONE CN
Tel 0173.89129 - Fax 0173.839907 - C.F. /P. IVA 00430250043
E.mail: castelletto.uzzone@reteunitaria.piemonte.it

Prot. 1669

Spett.le MASE
MINISTERO dell'AMBIENTE e della SICUREZZA ENERGETICA

-Direzione Generale Valutazioni Ambientali-

via Cristoforo Colombo, n.44

00147 Roma (RM)

via PEC: va@pec.mite.gov.it

alla c.a. Preg.ma Dott.ssa
Arch. MAGGIORE Anna Maria
-Responsabile Procedimento-

via mail: va-5@mite.gov.it

proc. 10686

PARCO EOLICO MONTE CERCHIO DELLA POTENZA DI 43, 4 MWE RELATIVE OPERE CONNESSE

OSSERVAZIONI ALLE MODIFICHE DI PROGETTO APPORTATE DA WINDTEK CON PUBBLICAZIONE IL 6 E IL 22 MAGGIO 2024

- **Premessa la perdurante assenza di idoneo studio sul vento nonostante la richiesta MASE prot. 5 marzo 2024**

Un dato essenziale riportato dal Proponente¹ è che con prot. 42205 5 marzo 2024 sia intervenuta idonea richiesta da parte del MASE (ex c. 4 art 24 T.U.A. secondo cui *l'Autorità può – per una sola volta- stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni per la trasmissione degli elaborati progettuali modificati e/o integrati*), nonostante ciò la sola documentazione relativa allo studio di producibilità che risulta integrata nel termine perentorio è TG030/2022TVP in data 21 del mese di marzo 2024 su portale MASE.

Il documento in oggetto contiene poco più di una *brochure* commerciale sulle pale utilizzate (*marchio Vestas*) e non comprova la ventosità del sito, come sottolineato sia dalla Regione Piemonte,²

¹ cfr. Modifica aprile 2024

² Nella comunicazione della regione Piemonte DIREZIONE AMBIENTE ENERGIA E TERRITORIO datata 10/4/2024 leggiamo “per quanto riguarda il contributo di Arpa Piemonte, si rileva che in esito all’osservazione secondo cui “la documentazione manca della trattazione del regime anemometrico dell’area in cui il progetto si inserisce. Dalla documentazione presentata non si evince se sia stata effettuata una campagna di misura per valutare i fattori di ventosità del sito”, il nuovo documento pubblicato riporta una tavola di valutazione preliminare della producibilità eolica a seguito della raccolta dati svolta in sito con la stazione anemologica installata dal

che dalla Regione Liguria³

Stando così le cose lo scrivente richiede che venga archiviato il procedimento.

Inoltre l'omesso deposito di studi anemometrici, nonostante la richiesta formale e perentoria del MASE, indurrebbe a pensare che i dati relativi alla producibilità o non esistano (difetto di istruttoria) o non siano favorevoli, il che in ogni caso si tradurrebbe nel difetto di interesse pubblico che dovrebbe necessariamente sorreggere il progetto in esame.

Questo porterebbe a pensare che il proponente richieda il sacrificio irrimediabile di interessi pubblici esistenti (territorio, paesaggio, salute sicurezza etc.) con dispendio di denari pubblici PNRR, per il perseguimento di un interesse che, in atti, risulta meramente privato (Windtek)

La proposta di progetto presentata da Windtek non si presenta pertanto come accettabile, vieppiù a seguito della consumazione del termine stabilito dal Ministero.

- le modifiche proposte (spostamento di AEG n. 2 e AEG n. 5) risultano aggravare in luogo di mitigare l'impatto visivo su Piemonte e Liguria

Nel merito oltre alla singolare assenza di idonei studi sulla ventosità (cfr. nota ARPA Piemonte) si rileva un altro aspetto inedito per codesta tipologia di procedimenti ovvero la Windtek risulta aver proposto modifiche addirittura peggiorative (quanto ad incidenza dell'impatto visivo sul paesaggio). Da segnalare come le modifiche in questione vadano proprio ad aggravare l'impatto visivo, che costituisce uno degli aspetti maggiormente sentiti, segnalati e denunciati come rilevanti dal territorio, inteso non solo come Comuni limitrofi, ma come ambito territoriale regionale (due regioni) e provinciale (almeno due province).

le modifiche proposte: spostamento sul crinale di AEG 2 e AEG 5

Cfr. da *RELAZIONE GEOLOGICA DELLE OPERE OGGETTO DI MODIFICA* aprile 2024

AEG 2

cfr. fig. 4.1 AEG 2" il nuovo sito dell'aerogeneratore 2 è ubicato a monte di una strada sterrata che conduce dal Bric Baracone verso est al Bric dei Sieri, ad una quota altimetrica di circa 775 m sul livello del mare".

AEG 5 spostato sul crinale

Cfr. da *RELAZIONE GEOLOGICA DELLE OPERE OGGETTO DI MODIFICA* aprile 2024

proponente a Cairo Montenotte nel novembre 2022. Il documento include il resoconto dell'intervento di installazione della stazione anemologica. Di fatto, tuttavia, dal suddetto documento non si evincono informazioni circa la campagna di rilevamento condotta, i dati misurati e le valutazioni effettuati circa la scelta del dimensionamento e posizionamento degli aerogeneratori. (sottolineatura ndr.)

³ La DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO TUTELA DEL TERRITORIO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI in data 11/4/2024 ha inviato al MASE una: comunicazione in esito all'avvenuta pubblicazione di integrazione documentale dove si esprime in questi termini: "...In riferimento alla vostra comunicazione numero 54096 del 21/3/2024, circa la pubblicazione di documentazione precedentemente incompleta e al riavvio dei termini della consultazione pubblica, con la presente si comunica che, consultata la nuova documentazione, permangono le medesime criticità e richieste di integrazioni segnalate con nota della Regione Liguria Protocollo 2024 01490 40 del 7 febbraio 2024";

cfr.Fig.4.2 AG 5 nuova posizione.

“il sito dell’AG5 (nuova posizione) è ubicato, sul crinale, a monte di uno stretto sentiero che da Bric della Posa conduce verso nord alla località Monte Cerchio passando per il bric della Ribera ad una quota altimetrica di circa 663 m”

*“cfr. RELAZIONE TECNICA INTERVENTO DI MODIFICA aprile 2024 “... si è optato di ricollocare anche la turbina n. 5, **portando in cresta l’aerogeneratore prima posta a oltre 50 m. dal crinale⁴ ...”** (con ulteriore innalzamento dell’AEG 5 di circa 10 m. ndr.)*

Come ben noto la funzione della VIA alla luce del vigente quadro normativo in materia (a livello europeo e nazionale) è di segnalazione delle criticità onde valutarne il possibile superamento.

La VIA "**è configurata come procedura amministrativa di supporto per l’Autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un’opera**, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. In altri termini, trattasi di un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull’ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita,(cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 7 settembre 2020, n. 5379). In altri termini il procedimento di VIA vale a segnalare all’Autorità competente le criticità così che si possano risolvere e/o mitigare.

- **In relazione alle criticità segnalate dalle Regioni: notevole impatto per le grosse dimensioni delle torri anche in rapporto alla naturalità della zona montuosa**

Vediamo di seguito come le principali criticità del progetto in oggetto siano legate all’impatto visivo di AEG alti circa 209 metri collocati in prossimità della linea di confine tra Liguria e Piemonte e dei relativi crinali così da risultare visibili ed impattanti su di un territorio vastissimo.

Invero nelle note formulate anche a livello regionale (cfr. es. Nota Regione Liguria 7/2/2022 troviamo scritto: *“...Nelle relazioni progettuali si legge che i nuovi sette aerogeneratori, collegati fra di loro da un unico nastro viabile, ciascuno con autonomo ramo carrabile, a termine di cui si realizza la piazzola di servizio, sono collocati al di sotto dei crinali da Bric Cappelle a Bric della Posa, in località Monte Cerchio del Carretto”.*

Poco più oltre nella stessa relazione leggiamo: *“con riferimento all’ulteriore elemento di valutazione paesaggistica riguardante l’inevitabile intrusività dei nuovi AEG nella documentazione a corredo del progetto vengono sviluppati alcuni fotoinserimenti, che confermano la visibilità da aeree e strade aperte al pubblico ed a nuclei abitati...”*

Poco più oltre si riferisce **il notevole impatto anche solo di un aerogeneratore, sia per le grosse dimensioni delle stesse torri, sia in rapporto alla naturalità della già evidenziata zona montuosa.**

Rispetto a quanto sopra si prende atto che le proposte di modifica inviate da Windtek ad aprile 2024 anziché diminuire le dimensioni delle torri ovvero spostarle in zone meno visibili ed impattanti prevedano lo spostamento di 2 AEG (il n. 2 e il n. 5) sui crinali:

Per la precisione lo spostamento di n. 2 AEG

⁴ grassetto ndr.

-dalla loro collocazione originaria “al di sotto dei crinali”

- alla nuova posizione: sui crinali.

Dalla modifica proposta ad aprile 2024 risulta quindi una traslazione sui crinali delle torri 2 con la conseguenza non solo di non mitigare l’impatto visivo, ma addirittura, di contribuire ad aggravarlo.

- In relazione alle criticità segnalate dalle Regioni: notevole impatto sul contesto paesaggistico della parte di territorio piemontese posta nel campo di visibilità dell’impianto in progetto

Nella Nota protocollo del 23 gennaio 2024 del settore regionale urbanistica Piemonte Occidentale si constata come la documentazione progettuale non consenta di formulare una valutazione di compatibilità paesaggistica sugli effetti dell’inserimento del parco eolico nel contesto paesaggistico della parte di territorio piemontese posta nel campo di visibilità dell’impianti in progetto oltre che nell’area di intervento in comune di Saliceto.

La nota in oggetto evidenziava quindi come il “coinvolgimento” del territorio Piemontese sia in primo luogo dovuto all’impatto visivo.

Rispetto a quanto sopra si prende atto che la proposta di modifica inviata ad aprile 2024 da Windtek risulta: spostare di pochi metri nella regione Liguria l’AEG n. 2 “⁵”

per la precisione **di spostare sul crinale la l’AEG n. 2**

La proposta lungi dal mitigare l’impatto visivo sul territorio piemontese si è limitata ad evitare “lo sconfinamento” nel territorio piemontese della collocazione della Pala, senza per questo riuscire a diminuirne l’impatto visivo, (purtroppo neppure di questa singola pala).

È solo il caso di rammentare poi come le Note citate e pubblicate relative all’impatto visivo del parco eolico in oggetto sul territorio di Alta Langa e Piemonte occidentale in genere, non si riferisse all’AEG 2 bensì all’intero parco, tutto – purtroppo - ben visibile dal territorio piemontese in quanto posto in posizione dominante e completamente irrelato, non proporzionato al paesaggio che dovrebbe contenerlo. Ne deriva che l’impatto visivo sul territorio del Piemonte occidentale non sia mitigato dallo spostamento di pochi metri del posizionamento dello ‘AEG n. 2.

- In relazione alle criticità segnalate dalle province di Cuneo e di Savona dall’Unione Alta Langa e dai Comuni interessati

Più in generale si può affermare che i soggetti interessati hanno *individuato descritto e valutato* nell’ambito della più vasta categoria di “impatto ambientale” la *species* di impatto visivo come impatto particolarmente dannoso per il territorio; l’altissimo impatto visivo su di un territorio vastissimo che va dalla costa ai siti Unesco è stato evidenziato, in primis dall’Unione Montana Alta Langa cfr. **Verbale di deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Alta Langa del 13/marzo 2024** quindi **delibera dalla Provincia di Cuneo con delibera dell’aprile 2024; con codeste delibere è stato chiesto all’Autorità competente di esprimere parere negativo** cfr. in particolare “*il progetto, peraltro, è caratterizzato in particolare dall’altezza delle pale eoliche (oltre 200 m) che vanno a costituire una rilevantissima modificazione del paesaggio di un ampissimo territorio, come emerge dagli studi di inter visibilità redatti dai tecnici della Windtek ... Appare di tutta*

⁵ Cfr RELAZIONE TECNICA MODIFICA DI PROGETTO tale spostamento comporta anche un ulteriore argomentazione importante: lo spostamento fa sì che l’intera fondazione, ma anche la relativa piazzola necessaria per la realizzazione e montaggio della turbina ricadano completamente sul territorio ligure, andando così a rimuovere lo sconfinamento nel territorio piemontese del Comune di Saliceto (sottolineatura ndr.)

evidenza... Come un intervento di tal genere determini un impatto devastante sul paesaggio di un'area vastissima, area il cui valore paesaggistico è riconosciuto a livello internazionale ed inoltre costellata di beni culturali di alto valore storico ed architettonico quali castelli, torri, chiese e chiese campestri;... sottolineando in particolare che i territori dell'alta Langa, del Cebano, delle valli Bormida Uzzone, Monregalese e Langa astigiana sono caratterizzati da un'importantissima ricchezza paesaggistica che deriva dalla presenza di ampie zone boschive sulle pendici collinari alternata ad una notevole varietà colturale, disegnandone nel complesso il paesaggio che costituisce la principale risorsa di attrazione del flusso turistico, ormai costante, per tutto il territorio citato...

La ricchezza paesaggistica non rileva soltanto in quanto risorsa turistica, ma altresì come elemento di valore della qualità del vivere per i residenti”.

Negli stessi termine è seguita il 23 maggio 2024 la **delibera della Provincia di Savona** (cfr. all.che non risulta ancora pubblicato dal MASE)⁶, nonché le analoghe delibere di moltissimi comuni del territorio, cfr. ad es. **Saliceto, Cortemilia, Pezzolo, Perletto, Prunetto, Rocchetta Belbo, che hanno seguito le note di Cairo Montenotte e Cengio**, oltre che di svariate associazioni e cittadini.

Rispetto a queste note, pareri, osservazioni si deve prendere atto che la modifica proposta per AEG 2 sia quella di spostarlo di pochi metri portandolo dal margine piemontese a quello ligure; per AEG n. 5 sia quella di alzare di una ulteriore decina di metri la collocazione del mulino, per entrambi, come sopra visto di collocarli sul crinale, posizione questa che li rende ancora più visibili sia dal versante piemontese che da quello ligure.

- Le modifiche proposte in relazione alla funzione dichiarata dal proponente

Le proposte di modifica evidenziate non sono quindi compatibili con le delibere e con le note sopra citate ed espresse dagli Enti di prossimità, risultano altresì di difficile giustificazione anche a voler considerare la funzione dichiarata ovvero per lo spostamento di AEG 2 e AEG 5, l'asserita funzione di mitigare il rischio frana.

Invero la situazione in tema pericolo frana di AEG 2 non è diversa da tutti gli altri AEG (anzi nella prospettazione iniziale della RELAZIONE GEOLOGICA E DI PERICOLOSITÀ SISMICA del luglio 2023 la situazione geologica di AEG 2 è meno preoccupante rispetto ad altre cfr. *ibidem* figura 4. 2.1. ⁷, al contrario a mero titolo esemplificativo era presentata in termini di più elevato rischio quella relativa a AEG 4.⁸

Di talchè non si comprende la ragione per cui siano stati proposti proprio gli spostamenti di AEG 2 e AEG 5, a meno che non si voglia implicitamente sconfessare con la RELAZIONE GEOLOGICA DI MODIFICA quanto asserito con la RELAZIONE GEOLOGICA del luglio 2023.

⁶ Delibera del 23 Maggio della Provincia di Savona

⁷ In relazione ad AEG 2 nella RELAZIONE GEOLOGICA di luglio 2023 si leggeva: “la cartografia afferente al SIFRAP Banca dati fenomeni Franosi) e DB geo Piemonte, così come quella della DGR Liguria 428 del 21 maggio 2021, carta della pericolosità idraulica geomorfologica da frana, evidenzia come il sito interessato non risulti interessato da nessun tipo di dissesto” (pag. 8 di 65)

⁸ es. per l'AEG n. 4 nella relazione geologica e di pericolosità sismica del luglio 2023 in relazione all'AEG 4 si lega a pagina 34 di 65: “il sito non risulta direttamente interessato da dissesti cartografati entro gli elaborati IF sebbene ponente e sul versante opposto del rilievo sia evidenziato un'area soggetta a franosità diffusa a pericolosità moderata ed un dissesto stabilizzato...”

L'alternativa per giustificare lo spostamento di AEG 2 potrebbe essere quella dichiarata nella RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA MODIFICA ovvero evitare lo sconfinamento nel territorio della regione Piemonte, quasi che lo spostamento al di là del confine configurasse uno schermo coprente la torre.

Per quanto riguarda poi l'AEG 5 la proposta di modifica formulata ad aprile 2024 riscontra uno spostamento verso levante, laddove nella RELAZIONE GEOLOGICA E DI PERICOLOSITÀ SISMICA inviata a luglio 2023 risultava che proprio a levante vi fosse una zona di frana quiescente. Cfr. testualmente quanto si leggeva nella RELAZIONE GEOLOGICA del 2023 *“Il sito non risulta direttamente interessato da dissesti cartografati entro gli elaborati IFI, sebbene **a levante**⁹ del sito sia evidenziato un dissesto classificato come quiescente...”*

La modifica del 2024 propone proprio uno spostamento della pala nella direzione di levante ove si trova la parte soggetta a franosità, ragion per cui la modifica parrebbe maggiormente intercettare il pericolo di frana rispetto alla collocazione precedente.

Certamente un criterio tecnico giuridico di riduzione del rischio (che dovrebbe ove non diversamente stabilito tendere allo 0), non suggerisce di avvicinare il manufatto alla fonte di pericolo, semmai di allontanarlo.

Anche la prospettata funzione di ridurre il consumo di suolo posta a base dello spostamento di AEG 5 non risulta incontrare criteri di logicità e ragionevolezza se consideriamo la natura minima (e, per di più, con traslazione in posizione più elevata), di pala e relativa piazzola, laddove, a mero titolo di esempio, tutta la strada di accesso al sito, a partire dal nuovo ponte che va ad affiancarsi a quello già esistente in località Braia, implica un volume di scavo sensibilmente, anzi incomparabilmente, più vasto.

Conclusivamente sul punto le proposte modifiche relative alla traslazione sui crinali degli AEG 2 e 5 risultano non mitigare bensì inasprire l'impatto sul territorio, e non risultano neppure mitigare, nel complesso, il problema del pericolo frane, né il consumo di suolo.

- per inciso sul grado di accuratezza della documentazione predisposta

In primo luogo occorre segnalare come sul documento avente ad oggetto: MODIFICA DI PROGETTO – RELAZIONE TECNICA MODIFICA DI PROGETTO datato 4/2024 a firma Emme Consulting e Bautel e precisamente a pagina 3 si trova un estratto da Google Earth in cui sono evidenziate le (nuove) posizioni dei 7 aerogeneratori indicati come tutti insistenti nel Comune di Cairo.

Una volta avuto accesso ai relativi allegati si può confermare come risulti erronea l'indicazione riportata in tale documento, non corrisponde al vero che tutti gli Aerogeneratori si trovino all'interno del territorio di Cairo Montenotte e/o ivi siano stati spostati. Questo si riporta per inciso a sottolineare il grado di (omessa) accuratezza nella predisposizione inviata,

Per la ragioni sopraesposte si chiede che venga dato parere negativo al progetto, a maggior ragione a seguito delle modifiche sopra citate.

Il Sindaco
Molinari Gabriele
Sottoscritto digitalmente ai sensi
del D.lgs 82/2005 e s.m.i.

⁹ grassetto ndr.



PROVINCIA DI SAVONA

CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N. 38

Seduta del 22 maggio 2024

Settore Affari generali

Servizio Ufficio Segreteria di Presidenza

Classifica 1.5.5 Fascicolo 2/2024

OGGETTO: DISAMINA DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO MONTE CERCHIO.

I presenti al momento della trattazione della pratica sono:

N°	Nome	Presenti	Assenti
1	OLIVIERI PIERANGELO	X	
2	BRIZZO SARA*	X	
3	GHERSI MARISA*	X	
4	GIANNOTTA FRANCA*	X	
5	LAMBERTINI PAOLO*	X	
6	MOLINARO ROBERTO	X	
7	NAVONE ALESSANDRO	X	
8	NIERO MASSIMO*	X	
9	OTTONELLO NADIA		X
10	ROCCA ENRICA*	X	
11	TARAMASSO MARIA ADELE*	X	
Totale		10	1

* Consiglieri collegati in videoconferenza da remoto

Assume la Presidenza Avv. Pierangelo Olivieri

Assiste alla seduta Dott.ssa Concetta Orlando

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare in merito al provvedimento di seguito verbalizzato.

Deliberazione N. 38 del 22/05/2024

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTI lo Statuto della Provincia e il Regolamento del Consiglio Provinciale;

ATTESO che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 bis del Regolamento del Consiglio Provinciale sono stati determinati i criteri per le riunioni in videoconferenza del Consiglio Provinciale;

Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto DISAMINA DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO MONTE CERCHIO., nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è corredata dal parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000, trattandosi di atto di indirizzo;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è corredata dal parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, non comportando la stessa riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Reso noto che la votazione è espressa in forma palese, il cui esito è riconosciuto e proclamato dal Presidente della Provincia.

CON N. 10 VOTI FAVOREVOLI SU N. 10 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto "DISAMINA DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO MONTE CERCHIO. " nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente, richiamate integralmente e condivise le ragioni indicate nella proposta di deliberazione, che giustificano l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000

Deliberazione N. 38 del 22/05/2024

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

CON N. 10 VOTI FAVOREVOLI SU N. 10 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, decreto legislativo n. 267/2000

Deliberazione N. 38 del 22/05/2024

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Presenta al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione:

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO, in particolare, l’articolo 42 del richiamato decreto legislativo n. 267 che assegna al Consiglio le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

PREMESSO CHE:

- la ditta WINDTEK S.r.l., P.I. 12930940015, con sede legale a Torino, in Corso Vercelli n. 10, depositava presso la Provincia di Savona istanza volta ad ottenere il rilascio dell’Autorizzazione Unica Provinciale per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico denominato “Monte Cerchio”; ed unitamente all’istanza sono stati presentati altresì diversi elaborati a sostegno dell’istanza stessa, a firma di tecnici abilitati;
- l’intervento proposto contempla la realizzazione di un parco eolico consistente in n. 7 Aerogeneratori, di cui 4 sul territorio del comune di Cairo Montenotte (SV), (ove è prevista anche la strada di accesso al parco), 2 sul territorio del comune di Cengio (SV), nonché 1 su quello del comune di Saliceto (CN), con impatto visivo che interessa, non solo le aree indicate dal Proponente, ma anche l’Alta Langa e molteplici altri Comuni (tra cui i Comuni di Gottasecca, Camerana, Vesime, Montechiaro D’Acqui Spigno Monferrato, Ponzone, etc) arrivando ad impattare anche i territori che hanno ottenuto il riconoscimento Unesco per il paesaggio;
- il progetto, peraltro, è caratterizzato in particolare dall’altezza delle pale eoliche (oltre 200 metri) che vanno a costituire una rilevantissima modificazione del paesaggio di un ampissimo territorio, come emerge dagli studi di intervisibilità redatte dai tecnici della ditta Windtek dagli elaborati 194 (relativo all’AG n, 1), 195 (AG2),196 (AG 3) ,197 (AG 4) ,197 (AG 5), 198 (AG6),199 (AG7);

CONSIDERATO CHE appare di tutta evidenza, senza addentrarsi nell’analisi tecnica del progetto, come un intervento di tal genere determini un impatto devastante sul paesaggio di un’area vastissima, area il cui valore paesaggistico è riconosciuto a livello internazionale ed inoltre costellata di beni culturali di alto valore storico ed architettonico quali castelli, torri, chiese e chiese campestri;

SOTTOLINEATO, in particolare:

- che i territori dell’Alta Langa, del Cebano delle Valli Bormida ed Uzzone, Monregalese e Langa Astigiana sono caratterizzati da un’importantissima ricchezza paesaggistica, che deriva dalla presenza di ampie zone boschive sulle pendici collinari alternate ad una notevole varietà colturale, disegnando nel complesso il paesaggio che costituisce la principale risorsa di attrazione del flusso turistico, ormai costante, per tutto il territorio citato. La ricchezza paesaggistica non rileva soltanto in quanto risorsa turistica, ma altresì come elemento di valore della qualità del vivere per i residenti, che anche in relazione a tale

Deliberazione N. 38 del 22/05/2024

- che la tutela del paesaggio rappresenta un obiettivo prioritario dell'azione di questo Ente che pertanto sottopone a tutte le Autorità ed gli Enti che siano coinvolti nel procedimento autorizzatorio e di realizzazione dell'intervento in argomento, l'assunzione del paesaggio come valore ed interesse pubblico nei confronti del quale debba essere effettuato il contemperamento dell'interesse inerente la realizzazione di fonti energetiche per la produzione di energie rinnovabili;
- che il territorio è ben consapevole della necessità di portare avanti la transizione ecologica, ma non al costo di sacrificare la primaria risorsa territoriale costituita dal paesaggio;

RAMMENTATO CHE gran parte del territorio è beneficiario, in quanto Area Interna Valle Bormida nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne, dello stanziamento e dall'utilizzo di importanti risorse pubbliche per la valorizzazione di quei beni che questo progetto andrebbe proprio a compromettere, vanificando di fatto l'obiettivo dei fondi pubblici dedicati;

PRESO ATTO CHE è emersa la ferma opposizione delle Amministrazioni locali al progetto in argomento, che rappresenta un gravissimo danno per il paesaggio e le comunità insediate sul territorio;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di porre in essere una concreta azione di tutela del paesaggio del territorio sopra meglio specificato, della qualità della vita delle comunità storicamente presenti, dell'economia turistica che rappresenta un fattore trainante del tessuto economico locale, di richiedere a tutte le Autorità e Amministrazioni pubbliche competenti ed interessate a qualsivoglia titolo, inclusa la Commissione Tecnica Verifica Impatto Ambientale, di esprimere parere negativo e/o comunque respingere l'istanza presentata dalla società Windtek per il progetto di parco eolico denominato "Monte Cerchio", localizzato nei comuni di Cairo Montenotte, Cengio (Provincia di Savona, Regione Liguria) e Saliceto (Provincia di Cuneo, Regione Piemonte);

VISTA la volontà di questa Provincia di agire con la massima opera di stimolo verso la tutela e la promozione del Territorio tutto, con una visione comprensoriale e di sistema;

DATO ATTO che la presente proposta non è corredata dal parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, trattandosi di atto di indirizzo;

DATO ATTO che la presente proposta non è corredata dal parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, non comportando la stessa riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;

**PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE
LA SEGUENTE DELIBERAZIONE**

1. di ritenere che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, del documento informatico sottoscritto digitalmente da Concetta Orlando, PIERANGELO OLIVIERI.
Protocollo numero 2024/25084 del 23/05/2024

Deliberazione N. 38 del 22/05/2024

2. di richiedere, per le sopradette motivazioni, formalmente a tutte le Autorità e Amministrazioni pubbliche competenti ed interessate a qualsivoglia titolo, inclusa la Commissione Tecnica Verifica Impatto Ambientale, di esprimere parere negativo e/o comunque respingere l'istanza presentata dalla società Windtek per il progetto di parco eolico denominato "Monte Cerchio", localizzato nei comuni di Cairo Montenotte, Cengio (Provincia di Savona, Regione Liguria) e Saliceto (Provincia di Cuneo, Regione Piemonte) sopra meglio descritto;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministro della Cultura, al Ministro dell'Interno, al Ministro del Turismo, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali; alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, alla Regione Liguria - Direzione Generale di Area Sviluppo e Tutela del Territorio, Infrastrutture e Trasporti, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Cuneo; alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona, alla Provincia di Asti, alla Provincia di Cuneo ed al Comune di Saliceto;
4. di dare mandato al Presidente della Provincia di Savona di procedere al fine di attivarsi come portavoce del territorio;
5. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, decreto legislativo n 267/2000, al fine di supportare celermente le iniziative connesse alla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Avv. Pierangelo Olivieri

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Concetta Orlando

(atto sottoscritto digitalmente)